CAMERA DEI DEPUTATI N. 4345

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SAONARA

Modifiche al codice civile in materia di separazione dei coniugi e di affidamento dei figli

Presentata il 19 novembre 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La necessità di intervento nella normativa che disciplina l'affidamento dei figli minori di genitori separati nasce da circostanze oggettive, che evidenziano un profondo e diffuso malessere.

È anzitutto da ricordare che la problematica investe un elevatissimo numero di persone, essendo le coppie separate il 25 per cento circa ed i loro figli minori oltre un milione, secondo i dati ISTAT del 1992. I figli, secondo la medesima fonte dello stesso anno, nel 93,7 per cento dei casi sono affidati alla madre, cifra che equivale al 100 per cento dei casi normali, essendo la frazione di soluzioni diverse (affidamento al padre, ai nonni, eccetera) da attribuire a situazioni di impossibilità o gravi carenze da parte materna (psicopatia, droga, alcolismo, eccetera). C'è da aggiungere che la possibilità di accesso per il padre, in queste situazioni di affidamento ad un solo genitore, è abitualmente limitata a un fine settimana alternato e quindici giorni in estate.

A situazioni del genere, costanti in tutti i Paesi dove esistono separazione e divorzio, si è da tempo cercato di dare risposta mediante forme diverse di affidamento ad entrambi i genitori, utilizzate in misura crescente praticamente in ogni parte civilizzata del mondo. In particolare in Europa, i più avanzati Paesi stanno modificando uno dopo l'altro i propri ordinamenti giuridici per riconoscere nell'affidamento ad entrambi i genitori la soluzione più idonea a salvaguardare gli interessi del minore. Così hanno fatto la Spagna fin dal 1981, il Regno Unito con il *Children Act* del 1991, la Francia con una legge del 1993, ed il Belgio, nel 1995; in tutti questi casi sono state parificate totalmente per i genitori

separati le responsabilità educative e le possibilità di convivenza con i figli. La Corte costituzionale tedesca ha addirittura sancito l'incostituzionalità dell'affidamento ad un solo genitore, con motivazioni perfettamente adattabili anche a quanto disposto dall'articolo 30, primo comma, della Costituzione italiana. Così l'Europa si sta adeguando alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, sottoscritta e ratificata anche dall'Italia.

Nella presente proposta di legge si esprime l'idea che la bigenitorialità non è solo una legittima rivendicazione del genitore escluso dall'affidamento e relegato alla mera funzione di sostentamento, ma un diritto soggettivo del minore, da collocare nell'ambito dei diritti della personalità. Di modo che per ciascuno dei genitori la presenza nella vita dei figli non è più una facoltà che si può non esercitare o di cui si può privare l'altro, ma un diritto-dovere per il quale è prevista una tutela giuridica, se minacciato, ed al quale non ci si può sottrarre per comodità, il che del resto emerge dal citato articolo 30, primo comma, della Costituzione. La normativa intende garantire l'effettività di questa fondamentale affermazione in una dimensione non meramente programmatica, ma immediatamente precettiva.

Lo strumento giuridico individuato per tale scopo sta nell'affidamento ad entrambi i genitori (nuova formulazione dell'articolo 155, secondo comma, del codice civile - articolo 1 della proposta di legge), coerentemente configurato come soluzione principale ed ordinaria, e non più solamente residuale (rispetto all'ipotesi di affidamento ad un solo genitore, nonché irrinunciabile quando ne sussiste l'applicabilità (terzo comma).

Per evitare gli equivoci che affliggono l'affidamento congiunto ci si è voluti ispirare al modello svedese, sottolineando che i genitori « restano responsabili » a vita nei confronti dei figli, a prescindere dall'evoluzione dei loro rapporti interpersonali. Solo le decisioni importanti come la scelta del medico o della scuola sono obbligatoriamente congiunte (come peraltro già avviene nell'affidamento esclusivo), e per il resto è il giudice che valuta se il grado di conflittualità esistente nel caso concreto permette un pieno esercizio congiunto della potestà (articolo 155-*bis*, quarto comma, del codice civile - articolo 2 della proposta di legge), o se invece conviene assegnare a padre e madre compiti distinti e quindi facoltà decisionali separate (quinto comma). In questo modo si realizza comunque la naturale prosecuzione del regime precedente alla separazione, eventualmente con una alternanza nelle responsabilità che non è legata al calendario (come nell'affidamento alternato), ma a specifiche attività e a momenti di vita (acquistare un oggetto, frequentare una palestra), come avviene nella famiglia unita. In altre parole, al giudice è lasciato il solo compito di decidere come organizzare un nuovo sistema di vita nel quale, pur rimanendo una partizione tra padre e madre dei momenti di convivenza, i ruoli rimangano intatti, nel rispetto del dettato costituzionale e delle pari opportunità e della conservazione dei diritti-doveri, ed evitando di mettere i figli nella drammatica condizione di scelta tra i due genitori. Peraltro, in una fase di evoluzione della società in cui le preoccupazioni per le sorti della famiglia diventano sempre più pressanti, l'affidamento ad entrambi i genitori, mantenendo gli ex coniugi in contatto per il fine educativo dei figli, senza vincitori né vinti e quindi senza spirito di antagonismo o rivincita, crea le condizioni ideali perché ogni minimo spiraglio per una riconciliazione possa essere sfruttato.

Il nuovo articolo 155-*bis* del codice civile prospetta le modalità pratiche per una effettiva realizzazione dell'affidamento ad entrambi i genitori, pur salvaguardando le esigenze di semplicità di vita dei bambini, punto nel quale è sembrato opportuno dispiegare la massima flessibilità. Si riconosce un ampio grado di libertà autorizzando una scelta caso per caso delle soluzioni, ma si sottolinea che comunque dovrà essere fatto ogni sforzo per mantenere ampi spazi ad entrambi i genitori. In altre parole, ci sarà ancora un genitore convivente ed uno non convivente, ma tutte le possibilità di contatto con i figli da parte

del genitore non convivente dovranno essere raccolte ed utilizzate.

D'altra parte, lo strumento fondamentale per assicurare una effettiva e serena presenza di entrambi i genitori nella vita dei figli è apparso il « mantenimento diretto », altro punto centrale della proposta di legge (nuovo articolo 155-*bis*, terzo comma del codice civile). Si ritiene cioè indispensabile, nel ripartire l'onere del mantenimento dei figli, attribuire a ciascuno dei genitori capitoli separati di spesa, con una serie di vantaggi, che vanno da una sensazione di gratificazione per il bambino che vede entrambi occuparsi di lui, alla eliminazione del meccanismo dell'assegno, alla assai migliore protezione della prole dai rischi di mancata assistenza economica, alla garanzia per il genitore convivente di potere condividere con l'altro anche il peso fisico dell'allevamento dei figli, alla possibilità di condividere la cura diretta ed i momenti di scelta. Naturalmente, per potere attribuire ai genitori compiti specifici, il tribunale utilizzerà quanto riferito dai genitori stessi in caso di accordo, oppure la relazione del consultorio di cui all'articolo 155-*ter* del codice civile in caso di disaccordo. Indubbiamente, sarebbe teoricamente possibile attribuire poteri decisionali al genitore non convivente anche con il meccanismo dell'assegno, ma poiché ogni decisione quasi sempre presenta implicazioni economiche, sarebbe anche fonte di conflittualità che un genitore decida e l'altro paghi.

Il nuovo articolo l55-*ter* del codice civile (articolo 3 della proposta di legge) si preoccupa di fornire ai genitori, ove necessario, uno strumento per impostare correttamente un nuovo tipo di vita familiare, accettando i necessari sacrifici non tanto per venire incontro ai desideri dell'altro, quanto per rispettare le esigenze dei figli. Che l'interesse di questi sia effettivamente prioritario è sottolineato dalla loro presenza (esclusa la sola fase della prima infanzia) al momento di stabilire il nuovo assetto familiare, non più per rispondere ad assurde richieste di scelta tra i genitori, ma per partecipare, in un contesto non traumatico, alla costruzione della futura giornata, suggerendo ciò che possa loro risultare più agevole e meno scomodo.

Il secondo comma dell'articolo 155-*ter* del codice civile introduce il fondamentale concetto del « progetto educativo » con il quale, in caso di disaccordo, ciascun genitore chiarisce secondo quali criteri intende che sia regolata la vita dei figli, con particolare riguardo alle possibilità pratiche che saranno date ad essi di fruire dell'apporto del genitore non convivente. In questo modo sono messe a disposizione del giudice tutte le informazioni necessarie per effettuare una scelta consapevole nel caso in cui, persistendo il disaccordo, ogni decisone sia rimessa a lui. Informazioni che gli daranno anche la possibilità di scoraggiare atteggiamenti possessivi, privilegiando per la convivenza il genitore più « corretto e disponibile », meglio disposto a lasciare spazio all'altro ed a rispettarne la figura ed il ruolo, secondo un concetto già entrato nella legislazione anglosassone ed un orientamento da tempo affermato presso gli psicologi.

Si ritiene che l'intervento dei consultori, per spiegare e far capire ai genitori l'importanza e l'utilità della presenza di entrambi per la crescita equilibrata dei figli, sarà certamente indispensabile nella prima applicazione delle nuove norme e venendo da una lunghissima tradizione di affidamento esclusivo, ma anche che evolvendo il costume tale intervento diventerà sempre meno necessario, rimanendone, tuttavia, essenziale la funzione preventiva rispetto alle separazioni, dovendosi intendere i centri stessi come strutture cui si possa rivolgere in qualunque momento qualsiasi coppia in difficoltà. D'altra parte, l'istituzione dei centri soddisfa anche l'esigenza di affidare un tentativo di riconciliazione tra i coniugi a personale con preparazione specifica e con ampie disponibilità di tempo in tutti quei casi in cui il giudice ne ravvisi la possibilità di successo, come anticipato nel secondo comma della nuova formulazione dell'articolo 155 del codice civile.

Il modo in cui è prevista la partecipazione della coppia alla mediazione familiare rispetta nella sostanza i requisiti richiesti dai centri già attivi in Italia, vale a

dire volontarietà, segretezza e separazione dall'ambito giudiziario, ma sono salvaguardati anche altri princìpi riconosciuti dalle Convenzioni internazionali, come la partecipazione dei minori alle decisioni che li riguardano. Infatti, è obbligatoria, se disposta dal giudice, solo la partecipazione alla fase informativa sulle modalità e potenzialità della mediazione, ciascuno restando libero di porvi termine quando crede; le questioni economiche restano affidate agli avvocati e sono discusse in altro ambito; al giudice è fatto pervenire, in caso di disaccordo, solo il progetto educativo di ciascuno dei genitori, redatto da essi stessi, senza che il consultorio esprima alcun giudizio di « idoneità ».

Il nuovo articolo 155-*quater* del codice civile (articolo 4 della proposta di legge) affronta il problema della ineluttabilità o meno dell'affidamento bigenitoriale. Pur essendo certamente auspicabile su di esso il consenso di entrambi i genitori ed essendo certamente tenuto a lavorare a tale scopo il consultorio di cui all'articolo 155-*ter* del codice civile, nello spirito dell'articolo 155 e per i motivi illustrati commentando l'articolo 155-*bis*, si è ritenuto giusto ed opportuno che non fosse condizione indispensabile e si è limitata la soluzione di affidamento esclusivo ai casi di vera indegnità o incapacità di uno dei genitori, disincentivando tentativi di pretestuose ed interessate opposizioni (secondo comma).

È interessante rammentare che per l'affidamento congiunto si è sostenuto che esso, implicando l'associazione dei genitori nell'esercizio della potestà, può essere adottato solo se c'è accordo, e che la prima questione sulla quale l'accordo deve esistere è l'adozione stessa dell'affidamento congiunto. Di qui seguirebbe che esso non può essere imposto, ma solo disposto consensualmente. Poiché la presente proposta di legge prevede anche l'esercizio separato della potestà, l'obiezione potrebbe anche non essere presa in considerazione. Ma può essere utile fare notare che è in realtà inconsistente o nominalistica. Infatti, già adesso sulle decisioni più importanti è necessario l'accordo, anche quando l'affidamento è esclusivamente ad un genitore; quindi, coerentemente, si potrebbe chiamare « congiunto » anche tale regime e rovesciare su di esso l'obiezione di praticabilità soltanto consensuale: con maggiore ragione, visto che è certamente più giustificato opporsi ad una soluzione intrinsecamente iniqua (l'affidamento esclusivo), piuttosto che ostacolarne una equa.

Il nuovo articolo 155-*quinquies* del codice civile (articolo 5 della proposta di legge) al primo comma mira a ricondurre l'assegnazione della casa coniugale all'esclusiva funzionalità del nuovo assetto, eliminando la possibilità che il continuare a fruire di essa perché si convive con i figli comporti un vantaggio economico iniquo, visto che anche il genitore abitualmente non convivente ha la necessità di disporre di uguale spazio per ospitare i figli nei tempi stabiliti. Il vantaggio della precisazione della valutazione economica della casa, che inizia a trovare anche riconoscimento in giurisprudenza (confronta Cassazione, Sezioni unite, 29 novembre 1990, n. 11490) è particolarmente evidente ove si pensi a quanto spesso oggi si assiste a false dispute sull'affidamento dei figli che hanno in realtà come unico scopo la conservazione dell'abitazione.

Il secondo comma affronta il problema del trasferimento di uno dei genitori in località remota, che nella situazione attuale viene spesso deliberatamente cercato dall'uno o dall'altro solamente per tagliare del tutto i ponti con il proprio passato, in totale contrasto con l'esigenza dei figli a restare legati ad esso. Aderendo peraltro a specifiche richieste di figli di genitori separati, che hanno lamentato questa crescita artificiosa del proprio disagio, si è inteso dare una indicazione di principio, affermando che, pur nel rispetto delle esigenze di libertà di movimento dei cittadini, in assenza di motivi di forza maggiore questa operazione deve essere scoraggiata, in nome del prevalente interesse dei minori.

Con il nuovo articolo 155-*sexies* del codice civile (articolo 6 della proposta di legge) si affronta un problema culturale, dando indicazioni sulla corretta imposta-

zione dei rapporti nella famiglia separata. Per i figli è certamente vantaggioso ascoltare più opinioni e potere confrontare idee e scelte di vita diverse; sicuramente, infatti, almeno nella normalità dei casi, i motivi di divergenza che hanno portato i coniugi alla separazione riguardavano i caratteri e le persone, e non certo il bene dei figli, del quale sono certamente entrambi preoccupati nella stessa misura. Può darsi che vi siano divergenze ideologiche o di concezione e stile di vita, ma non si comprende perché caricare solo di valenze negative una circostanza che potrebbe invece portare con sé anche tanti vantaggi.

Avere posto il diritto del minore alla bigenitorialità quale elemento centrale e portante della nuova normativa comporta un adeguamento delle tecniche di sanzione dei comportamenti con i quali uno dei genitori cerchi di impedire o pregiudicare i rapporti con l'altro. Tali comportamenti oggi non configurano più la mera violazione, oggi peraltro blandamente sanzionata, di un obbligo di carattere non patrimoniale nei confronti dell'altro genitore, bensì un vero e proprio illecito in danno del minore, con l'applicazione dei tradizionali strumenti civilistici a tutela del diritto soggettivo leso dall'altrui comportamento doloso o colposo (azione inibitoria, risarcimento del danno; articolo 155-*sexies*, secondo, terzo, quarto comma del codice civile). Quanto all'elemento soggettivo, le caratteristiche dei comportamenti sanzionati e la loro recidività rendono difficile non ravvisare in essi una volontà quanto meno negligente che impone una presunzione di colpa superabile soltanto attraverso la prova di fattori impedienti di oggettiva gravità.

Il nuovo articolo 155-*septies* del codice civile (articolo 7 della proposta di legge) tutela il minore dalle possibili « fughe » di uno dei genitori di fronte ai doveri economici, di cui si sottolinea la gravità attraverso il ricorso a fattispecie penali. Peraltro, la quantificazione del contributo non deve essere più affidata a valutazioni del tutto soggettive del magistrato di turno, ma essere agganciata a parametri oggettivi ed uniformi, come avviene da tempo ad esempio in Germania.

Infine, l'articolo 155-*octies* del codice civile (articolo 8 della proposta di legge) riconosce espressamente la possibilità di aggiustare il regime successivamente ai primi impegni assunti, ovviando in tale modo alla rigidità delle disposizioni attualmente vigenti, in forza delle quali provvedimenti assunti « al buio » in sede di udienza presidenziale si trascinano poi per anni prima che sia possibile apportare i correttivi che si rendano necessari.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 155. – *(Mantenimento delle relazioni parentali del minore)*. — Il minore ha diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori ed a ricevere cura, assistenza, educazione ed istruzione da ciascuno di essi anche dopo la loro separazione personale, lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Analoga tutela è assicurata rispetto al restante ambito parentale del minore.

Per i fini di cui al primo comma, il giudice che pronuncia la sentenza di cui al medesimo comma, esperito inutilmente un tentativo di riconciliazione, dispone, salvo quanto previsto dall'articolo 155-*quater*, che i figli restino affidati ad entrambi i genitori, i quali ne dividono la cura secondo le modalità concordate dagli stessi ai sensi dell'articolo 155-*bis* ed in conformità alle disposizioni delle presenti norme.

Il giudice può altresì disporre che i genitori siano assistiti dalle strutture previste dall'articolo 155-*ter*, secondo le modalità ivi indicate; alle stesse strutture il giudice può inviare la coppia anche per un ulteriore tentativo di riconciliazione, ove ne ravvisi l'opportunità.

Nessuno dei genitori può rinunciare all'affidamento, ove il giudice abbia ritenuto che ne sussistono i requisiti, né sottrarsi agli obblighi da esso derivanti.

Il giudice, qualora ritenga le modalità determinate dai genitori non conformi a quanto indicato dal primo comma del presente articolo e dall'articolo 155-*bis*, concede loro un termine per provvedere alla modifica della stessa. Scaduto tale termine senza che siano state concordate modalità soddisfacenti, l'adeguamento ai suddetti criteri è operato d'ufficio dal tribunale.

Il giudice dà disposizioni circa l'amministrazione dei beni dei figli e, nell'ipotesi di esercizio della potestà da parte di entrambi i genitori, sul concorso degli stessi al godimento dell'usufrutto legale.

In ogni caso il giudice può, per gravi motivi, ordinare che i minori siano collocati presso una terza persona o, nell'impossibilità, presso un istituto di educazione ».

ART. 2.

1. Dopo l'articolo 155 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 155-*bis*. – *(Modalità di attuazione dell'affidamento)*. — Le modalità di attuazione dell'affidamento devono garantire il rispetto dei diritti del minore di cui all'articolo 155, primo comma.

Ai fini di cui al primo comma, compatibilmente con le circostanze del caso concreto, devono essere previste per il minore occasioni di contatto con il genitore non convivente e di permanenza presso lo stesso che siano il più possibile continue, frequenti e comunque significative.

Salvo diverso accordo liberamente sottoscritto dalle parti, ciascuno dei genitori provvede in forma diretta e per capitoli di spesa al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito.

La potestà è esercitata congiuntamente da entrambi i genitori, ai quali competono anche la cura e l'educazione dei figli: anche il genitore non convivente è tenuto a condividere nella misura più ampia possibile, tenuto conto delle esigenze del minore e delle attitudini, esperienze e situazioni personali del genitore.

Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria ammistrazione, è facoltà del giudice stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente, attribuendo loro sfere di competenza distinte, tenuto conto delle loro specifiche attitudini e capacità e del grado di collaborazione ipotizzabile tra di essi ».

ART. 3.

1. Dopo l'articolo 155-*bis* del codice civile, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 155-*ter*. – *(Consultori familiari)*. — Sono istituiti appositi consultori specializzati nella mediazione familiare, attivati presso gli uffici di giudice tutelare delle preture.

Ove il giudice abbia ritenuto necessario, ai sensi del secondo comma dell'articolo 155, l'intervento di un consultorio, questo, entro venti giorni dal conferimento dell'incarico, convoca la coppia per esperire un ulteriore tentativo di riconciliazione, ovvero l'intero nucleo familiare, compresi i figli che abbiano compiuto gli anni dieci, per esperire un tentativo di conciliazione riguardo alle nuove modalità di vita. Gli esiti del tentativo, con i termini dell'eventuale accordo o le posizioni assunte dai genitori in caso di disaccordo, sono riportate in un verbale sottoscritto da entrambi, che il consultorio invia al giudice.

Gli aspetti economici della separazione sono discussi dalle parti al di fuori del consultorio, ma possono essere compresi nel documento finale previo accordo reciproco.

Se la conciliazione non riesce, le modalità di attuazione dell'affidamento sono determinate dal giudice in base ai criteri di cui all'articolo 155-*bis*, tenuto conto della disponibilità di ciascun genitore di rispettare il diritto del minore di cui all'articolo 155, primo comma, quale risulta dal verbale di cui al secondo comma del presente articolo ».

ART. 4.

1. Dopo l'articolo 155-*ter* del codice civile, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, è inserito il seguente:

ART. 155-*quater*. – *(Esclusione e opposizione all'affidamento ad entrambi i genitori)*. — Il giudice dispone l'esclusione di un genitore dall'affidamento nei casi previsti

dagli articoli 541, 564 e 569 del codice penale. Può altresì disporla per quanto previsto dagli articoli 330 e 333.

Ciascuno dei genitori può in qualsiasi momento opporsi motivatamente alla partecipazione dell'altro genitore all'affidamento e chiederne l'esclusione quando sussistono le condizioni previste dagli articoli 330 e 333. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvo per quanto possibile il diritto del minore riconosciuto al primo comma dell'articolo 155.

Se la domanda risulta manifestamente infondata e mira a ledere il diritto di cui all'articolo 155, primo comma, il giudice considera il comportamento dell'istante ai fini della determinazione del genitore convivente o dell'eventuale mutamento dello stesso ».

ART. 5.

1. Dopo l'articolo 155-*quater* del codice civile, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 155-*quinquies*. – *(Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in materia di residenza)*. — Il diritto di abitazione nella casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto della esigenza di rendere minimo il disagio dei figli in funzione delle modalità concordate. Il vantaggio che ne consegue per l'assegnatario deve essere adeguatamente valutato nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, tenuto conto dell'eventuale titolo di proprietà.

I genitori si impegnano a stabilire e mantenere, salvo gravi e comprovati motivi, la propria dimora in abitazioni tra loro facilmente raggiungibili, in conformità con quanto prescritto dall'articolo 155-*bis* ».

ART. 6.

1. Dopo l'articolo 155-*quinquies* del codice civile, introdotto dall'articolo 5 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 155-*sexies*. – *(Obblighi dei genitori)*. — Quale che sia il regime di sepa-

razione stabilito, i genitori hanno il dovere di concordare preventivamente le iniziative riguardanti la salute, le scelte educative e ogni altra questione destinata ad incidere in maniera significativa e durevole sulla vita dei figli o per la quale i figli stessi intendano utilizzare il contributo di entrambi i genitori; in caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice tutelare.

La violazione dell'obbligo di cui al primo comma da parte di uno dei genitori senza giustificato motivo comporta per esso, oltre alla valutazione della violazione secondo quanto disposto al terzo comma, l'assunzione totale dell'eventuale carico economico relativo. Si applicano, ove possibile, gli articoli 316, commi terzo e quinto, 317, primo comma, 320, 321 e 322.

I genitori sono tenuti al rispetto delle condizioni stabilite dalle modalità di affidamento ed all'adempimento di tutti gli obblighi da esse derivanti. In caso di inadempienze o di altre violazioni gravi e ripetute da parte di un genitore, il giudice, su istanza dell'altro, convoca entrambi i genitori. A seguito dell'audizione, accertata l'esistenza delle violazioni e l'insussistenza di un oggettivo stato di necessità, emette ordinanza con la quale intima l'immediata cessazione della condotta denunciata. In caso di inottemperanza a tale provvedimento il giudice adotta ogni provvedimento idoneo a prevenire il ripetersi di nuove violazioni.

Ciascun genitore deve astenersi da atti e condotte volte ad impedire, limitare o ostacolare in qualsiasi modo i contatti del minore con l'altro genitore, come regolati dalle modalità di affidamento. Il giudice adotta, procedendo nei modi di cui al terzo comma, ogni provvedimento idoneo a tutelare il diritto del minore di cui all'articolo 155, primo comma. Se delle violazioni è responsabile il genitore convivente, il giudice dispone il trasferimento della residenza del minore presso l'altro genitore, qualora ciò non comporti grave disagio al minore stesso.

Se le violazioni dell'obbligo previsto dal quarto comma ledono gravemente il diritto del minore di cui all'articolo 155, primo comma, il giudice, con lo stesso provvedi-

mento di cui al quarto comma, condanna il genitore responsabile al risarcimento del danno subìto dal minore a seguito della lesione di tale diritto. Il danno è liquidato dal giudice in via equitativa.

Nei casi più gravi, i provvedimenti di cui ai commi quarto e quinto possono essere adottati sin dalla prima violazione dell'obbligo di cui al medesimo quarto comma ».

ART. 7.

1. Dopo l'articolo 155-*sexies* del codice civile, introdotto dall'articolo 6 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 155-*septies*.- *(Violazione degli obblighi di mantenimento)*. — Nel regime di mantenimento diretto di cui al terzo comma dell'articolo 155-*bis*, in caso di violazione degli obblighi inerenti tale regime, il tribunale dispone, relativamente al genitore inadempiente, il passaggio al regime di mantenimento indiretto tramite assegno da versare all'altro genitore. L'importo dell'assegno è determinato tenendo conto delle valutazioni del costo del mantenimento elaborate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ed è aggiornato annualmente secondo gli indici forniti dallo stesso istituto.

Qualora sia stato concordato il regime di mantenimento indiretto, in caso di inadempienza si applica quanto previsto dall'articolo 8 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'articolo 12 della legge 6 marzo 1987, n. 74 ».

ART. 8.

1. Dopo l'articolo 155-*septies* del codice civile, introdotto dall'articolo 7 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 155-*octies*.-*(Revisione delle modalità di affidamento)*. — Ciascuno dei genitori può richiedere al giudice in qualsiasi momento e per gravi motivi la modifica delle condizioni di affidamento, incluse quelle economiche.

La modifica è disposta previa verifica della fondatezza dei motivi e tenuto conto prevalentemente dell'interesse dei minori ».

ART. 9.

1. In attesa della istituzione dei consultori specializzati nella mediazione familiare di cui all'articolo 155-*ter* del codice civile, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, il giudice può avvalersi, per i medesimi fini e con le stesse modalità, del personale già impiegato per le consulenze tecniche di ufficio o in servizio presso le aziende sanitarie locali.

2. Nei casi in cui la sentenza di separazione, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia già stata emessa alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascun genitore può parimenti chiederne l'applicazione.

3. Nei casi di cui al comma 2, ove i figli abbiano raggiunto la maggiore età, ma non siano ancora economicamente autosufficienti, da ciascuno dei genitori può essere chiesta l'applicazione dell'articolo 155-*bis*, terzo comma, del codice civile, introdotto dall'articolo 2 della presente legge.